



Direttive tecniche

concernenti

l'esecuzione del controllo degli animali da macello

del 1° maggio 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 27 e 28 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) e l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1),

emana le seguenti direttive:

I Obiettivo e campo d'applicazione

1. Le presenti direttive regolamentano il controllo degli animali da macello delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e della selvaggina d'allevamento. Esse mirano a garantire l'equivalenza sul piano dell'esecuzione del controllo degli animali vivi prima della macellazione e un'applicazione uniforme delle misure.

II Basi legali

2. La legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) abilita il Consiglio federale, all'articolo 31, a regolamentare la procedura applicabile all'ispezione degli animali prima e dopo la macellazione e a prescrivere l'ispezione degli animali prima della macellazione. Secondo l'articolo 49 di questa legge, i Cantoni designano il numero necessario di veterinari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.
3. Secondo l'articolo 27 OMCC, il bestiame da macello menzionato al numero 1 deve essere esaminato da un veterinario ufficiale prima della macellazione. Sono previste eccezioni per la macellazione degli animali ad uso personale. Per principio, il controllo degli animali da macello deve aver luogo entro 24 ore prima della macellazione e nel macello.
4. Controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza: per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell'effettivo di provenienza.
Il controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza deve essere eseguito da un veterinario ufficiale e confermato con un certificato sanitario. In aziende con un'esigua capacità produttiva il Cantone può inoltre impiegare veterinari non ufficiali per il controllo degli animali da macello, qualora essi dispongano della qualifica necessaria per lo svolgimento di tali mansioni. (art. 52 cpv. 3 lett. b OMCC).

5. Dopo il controllo gli animali devono essere portati al macello seguendo l'itinerario più diretto. La macellazione deve avvenire entro tre giorni. Nel macello, prima della macellazione, il veterinario ufficiale procede unicamente alla verifica dell'identità degli animali e a un controllo globale.
6. La selvaggina d'allevamento può essere macellata entro 60 giorni dal rilascio del certificato sanitario, a condizione che gli animali siano nuovamente controllati nell'arco dei tre giorni precedenti la macellazione da una persona esperta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 OMCC.
7. Secondo l'articolo 4 OlgM, il controllo degli animali da macello è disciplinato dall'allegato 4. Durante tale controllo bisogna verificare se:
 - a. il certificato d'accompagnamento (CA) o la dichiarazione sanitaria è disponibile e corrisponde all'identificazione dell'animale;
 - b. sulla base del certificato d'accompagnamento o della dichiarazione sanitaria sussiste il sospetto che l'animale presenti caratteristiche che potrebbero essere oggetto di contestazione;
 - c. lo stato generale dell'animale è perturbato o l'animale è malato o infortunato;
 - d. sussiste il sospetto di un'epizoozia, in particolare di una zoonosi;
 - e. sussistono indizi che lasciano presumere l'inosservanza delle disposizioni circa l'uso dei medicinali o la somministrazione di sostanze vietate;
 - f. sono rispettate le prescrizioni in materia di protezione degli animali;
 - g. l'animale non presenta insudiciamenti evidenti;
 - h. altre constatazioni lasciano supporre che la salute dell'uomo o dell'animale possa essere pregiudicata.

III Responsabilità

8. Il detentore deve annunciare al macello gli animali destinati alla macellazione in regola generale almeno 24 ore prima della prevista macellazione.
9. La persona designata dal macello quale responsabile per la ricezione degli animali ai sensi dell'articolo 25 OMCC controlla le dichiarazioni sanitarie, l'identità degli animali e, in modo generale, il loro stato di salute nonché gli aspetti relativi alla protezione degli animali. Essa segnala al controllore delle carni le malattie, le ferite e i disturbi del comportamento evidenti degli animali, i casi in cui le dichiarazioni sanitarie mancano, sono incomplete o indicano delle non conformità, gli animali insufficientemente identificati e le infrazioni alla protezione degli animali. Essa gli trasmette inoltre i certificati d'accompagnamento o le dichiarazioni sanitarie.
10. Di principio, il controllo degli animali da macello spetta ai veterinari ufficiali impiegati dai Cantoni. In aziende con un'esigua capacità produttiva il Cantone può inoltre impiegare veterinari non ufficiali per il controllo degli animali da macello, qualora essi dispongano della qualifica necessaria per lo svolgimento di tali mansioni (art. 52 cpv. 3 lett. b OMCC).
11. Oltre al controllo degli animali da macello, i veterinari ufficiali devono effettuare un esame clinico approfondito di tutti gli animali che il personale del macello o gli assistenti specializzati ufficiali hanno selezionato.
12. Quando il controllo degli animali da macello è stato effettuato nell'effettivo di provenienza e quando l'esame globale alla ricezione e il controllo della dichiarazione sanitaria non fanno sospettare niente di particolare, non è richiesto alcun controllo supplementare.
13. Il responsabile del macello deve mettere gratuitamente a disposizione uno spazio equipaggiato secondo l'allegato 1 OlgM e gli ausiliari necessari per il controllo degli animali prima della macellazione (art. 29 LDerr). Deve isolare gli animali malati o sospettati di essere malati conformemente alle istruzioni del controllore delle carni.

IV Controlli e misure

14. Il controllo degli animali da macello deve essere effettuato con un'illuminazione sufficiente (220 lux). L'area d'ispezione deve rendere possibile l'isolamento e la fissazione di singoli animali per poter controllare, in caso di malattia o di sospetto di malattia, le principali funzioni fisiche (temperatura, respirazione, circolazione, pelle e mucose, membra) oppure per poter esaminare più in dettaglio ferite o disturbi del comportamento.
15. Gli animali devono essere osservati a riposo e in movimento e da tutti i lati. Durante il controllo degli animali da macello, bisogna essere particolarmente attenti ai seguenti punti:
 - a. perturbazioni dello stato generale, ivi compreso lo stato nutrizionale;
 - b. alterazioni visibili, ferite, infiammazioni della pelle, delle membra, ivi compresi gli zoccoli e, per le femmine adulte, della mammella;
 - c. secrezione oculare e/o nasale;
 - d. diarrea;
 - e. difficoltà respiratorie, tosse, respirazione nasale eccessiva;
 - f. stato di fatica pronunciato, stato d'eccitazione / di surriscaldamento eccessivo, stato anormale di calma e d'apatia;
 - g. comportamento che si differenzia dalla norma, disturbi della locomozione;
 - h. condizioni igieniche fortemente insufficienti.
16. Se durante il controllo degli animali da macello si constatano differenze rispetto alla norma per quanto concerne lo stato di salute, le cure o il comportamento, l'animale deve essere isolato e sottoposto a un controllo più approfondito. Per i bovini di più di 24 mesi d'età, bisogna inoltre prestare particolare attenzione ai seguenti disturbi del comportamento e della locomozione (sintomi della BSE):
 - passo titubante, poco sicuro, cedimento parziale o totale, caduta;
 - paura di scavalcare dei passaggi, delle soglie, dei canaletti e di altri ostacoli situati al suolo;
 - ipersensibilità al rumore, alla luce accesa bruscamente, al tocco, in particolare nella regione della testa e del collo;
 - nervosismo inabituale, timidità, aggressività che si traduce per es. in colpi di zampa;
 - arricciamento del naso, digrignamento dei denti.
17. Nel caso di conferma di uno stato patologico, il veterinario ufficiale può decidere che un animale sia abbattuto in un altro momento o in un altro luogo rispetto agli altri animali (macellazione sanitaria) o che non sia macellato con lo scopo di produrre delle derrate alimentari, ma ucciso ed eliminato quale sottoprodotto animale. In caso di dubbio, informazioni riguardanti l'evoluzione della malattia possono essere richieste al veterinario e/o al proprietario del gregge di provenienza.
18. Il veterinario ufficiale ordina l'immediata macellazione o uccisione degli animali il cui stato di salute provoca loro grandi sofferenze e un riposo appropriato per gli animali spossati. Se gli animali sono fortemente insudiciati, si può esigere la loro pulitura prima della macellazione. Nel caso di segnali o di sospetto di epizoozia, le misure necessarie devono essere prese in accordo con l'ufficio veterinario cantonale, con il Cantone di macellazione e con quello d'origine.
19. Se il controllo riguardo alla BSE citato al punto 16 porta alla luce in maniera netta uno dei sintomi o se si osservano diversi disturbi del comportamento e della locomozione, la persona che ha effettuato il controllo annuncia il caso all'ufficio veterinario cantonale come un caso di sospetto clinico di BSE. L'ufficio veterinario cantonale decide, d'intesa con quello del Cantone d'origine, se l'animale deve essere ucciso sul posto o essere trasportato vivo in una clinica veterinaria o deve ritornare nel gregge di provenienza per essere sottoposto a ulteriori esami clinici.
20. Se il sospetto di BSE constatato durante il controllo degli animali da macello non può essere clinicamente escluso con certezza, né essere confermato, il veterinario cantonale del Cantone d'origine può ordinare o fare delle indagini supplementari presso il veterinario e/o il proprietario dell'azienda agricola d'origine. Gli domanderà principalmente se nei mesi che hanno preceduto la

macellazione sono stati osservati disturbi della locomozione o del comportamento: p.es. difficoltà o impossibilità temporanea a sollevarsi o alterazioni poco appariscenti quali una ridotta ruminazione. Se queste ricerche forniscono degli elementi supplementari facenti pensare che ci si trova in presenza di un caso clinico di BSE, il veterinario cantonale decide la procedura da seguire in maniera analoga a quella indicata al punto 19.

21. I casi di sospetto di BSE ed i casi di macellazione sanitaria dei bovini con un'età superiore ai 48 mesi devono essere sottoposti all'analisi di laboratorio per verificare la presenza della proteina prione modificata.

V Registrazione dei risultati del controllo

22. Il risultato del controllo degli animali da macello deve essere registrato per iscritto e conservato con il certificato d'accompagnamento dell'animale. Deve essere compilato un verbale secondo il modello mostrato nell'allegato (formulario 1) per il bestiame da macello sottoposto al controllo degli animali da macello secondo la cifra 1 delle presenti direttive.
23. Per gli animali che devono essere isolati perché presentano sintomi evidenti secondo il modulo 1 e che devono essere sottoposti a un esame più approfondito da parte del veterinario ufficiale, il risultato del controllo deve essere registrato in un verbale individuale (modulo 2). Questo vale anche per l'accertamento clinico o epidemiologico in caso di sospetto di BSE.
24. Il risultato del controllo degli animali da macello deve essere disponibile, in caso di bisogno, durante il controllo delle carni. Gli animali per i quali si ritiene necessario un esame più approfondito durante il controllo delle carni devono essere annunciati al controllo delle carni prima della macellazione, indicando la constatazione fatta in occasione dell'ispezione degli animali da macello.

VI Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2017.

Berna, 1° giugno 2017

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

Allegati:

Formulario 1: Modello di verbale del controllo degli animali da macello

Formulario 2: Esame approfondito effettuato dal controllore ufficiale delle carni

Controllo degli animali da macello delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina ai sensi dell'art. 27 e 28 OMCC

MACELLO:.....

DATA:.....

Fornitore			
N. BDTA		Notifica malattia / trattamento	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

SPECIE ANIMALE, IDENTIFICAZIONE E DECISIONE PRESA DOPO IL CONTROLLO

Identificazione dell'animale: marchio auricolare ufficiale o chiaro riferimento al certificato d'accompagnamento			Stato di salute e sintomi degli animali	
<input type="checkbox"/> Bovini / equini	<input type="checkbox"/> Ovini / caprini	<input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/>	OK / nessun sintomo	Chiarimenti più approfonditi
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lo stato di salute è OK e non è stato constatato alcun sintomo → macellazione ordinaria.

I chiarimenti più approfonditi devono essere effettuati da un veterinario ufficiale (cfr. formulario 2).

DA VALUTARE: STATO DI SALUTE / SEGNI DI MALATTIA DEGLI ANIMALI

- Stato generale / stato nutrizionale / pulizia
- Pelle / membra / unghioni / mammelle
- Secrezione oculare / nasale / difficoltà respiratorie / tosse / respirazione nasale eccessiva
- Diarrea
- Tremiti o sussulti muscolari, arricciamento del naso, leccatura del muso
- Disturbi locomotori (atassia, passo insicuro, cadute, ecc.)
- Disturbi del comportamento (ipersensibilità alla luce, al rumore, allo tocco; nervosismo, aggressività ecc.)

MISURE

Esame approfondito da parte del veterinario	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si
---------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Data:.....

Visto Controllo delle carni:.....

Il formulario deve essere vistato dal controllore delle carni e conservato con il certificato di accompagnamento.

Controllo degli animali da macello delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina:

Esame approfondito a seguito della constatazione di anomalie

Specie animali	<input type="checkbox"/> Bovino	<input type="checkbox"/> Ovino / caprino	<input type="checkbox"/> Suino	<input type="checkbox"/> Equino
Identificazione				

STATO / SEGNI DI MALATTIA DELL'ANIMALE

Stato generale	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> insodd.
Stato nutrizionale / pulizia	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> insodd.
Pelle / membra / unghioni / mammelle	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> insodd.
Secrezione oculare / nasale	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Diarrea	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Difficoltà respiratorie / tosse / respirazione nasale eccessiva	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Tremiti o sussulti muscolari, leccatura del muso	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Passo poco sicuro, titubante / caduta inesplicabile	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Paura di passaggi, soglie, incavi	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Ipersensibilità al rumore, alla luce, o al tocco	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Nervosismo, aggressività, ansietà eccessiva	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Arricciamento del naso, digrignamento dei denti	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì

CLASSIFICAZIONE

<input type="checkbox"/> Macellazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Macellazione sanitaria	<input type="checkbox"/> Sospetto clinico di BSE
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

MISURE

Macellazione ordinaria	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Macellazione sanitaria	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Notifica del caso all'ufficio veterinario cantonale	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Accertamento presso il detentore / il veterinario dell'effettivo	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
Animale non macellato, ma ucciso ed eliminato	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì

Data:..... Visto del controllore delle carni:.....

OSSERVAZIONI:

- Macellazione ordinaria = nessun sintomo di malattia
- Macellazione sanitaria = almeno un segno chiaro tra quelli della metà superiore della tabella riportata sopra e / o un segno poco pronunciato tra quelli della metà inferiore di questa tabella
- Sospetto clinico di BSE = 1 sintomo chiaramente pronunciato fra quelli della metà inferiore della tabella o diversi disturbi del comportamento e della locomozione